



COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE
Provincia di Pavia

**N. 31 Reg. Delib.
del 21/12/2024**

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO : RICOGNIZIONE PERIODA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **nove** e minuti **trentanove** nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>CARTANI' Ivana Maria</i>	<i>Presidente</i>	Sì
<i>RUSMINI Alberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>RAGNI Luigino Emilio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>LAMBERTI Stefano</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MULLISHI Irina</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>FAGGIANO Silvia Maria Grazia</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SANGIORGI Flavio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>FABBIAN Daniela</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BESZANT Stephen</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MAGGI Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>CERVONE Felice</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
Totale PRESENTI		8
Totale ASSENTI		3

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Ivano Cosimo EPIFANI.

Il Signor CARTANI' Ivana Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

“1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti “vincolo di scopo” e “vincolo di attività”;
- Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) “non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile”.

CONSIDERATO:

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 23/09/2016, approvato con deliberazione n. 17 del 26/09/2017,
- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2017, approvato dapprima con deliberazione di G.C. n.50 del 28/12/2018 e successivamente con atto di C.C. n. 2 del 19/01/2019,
- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2018, approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 27/12/2019,
- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019, approvato con deliberazione di C. C. n. 20 del 30/11/2020,
- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 22/12/2021.
- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 17/12/2022.
- l'atto di ricognizione delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 21/12/2023.

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2023** delle società in cui il Comune di Sant'Alessio con Vialone detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate sotto indicate nell'**ALLEGATO** , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato

Partecipazioni dirette

Il Comune di Sant'Alessio con Vialone , in esito all'attuazione dei piani di razionalizzazione approvati, detiene unicamente la partecipazione diretta in ASM Pavia S.P.A. in quanto è stata considerata indispensabile per il conseguimento delle finalità istituzionali,

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
A.S.M. PAVIA S.P.A.	01747910188	0.01151	Mantenimento

2 Partecipazioni indirette detenute attraverso A.S.M. PAVIA S.P.A.

A.S.M. PAVIA S.P.A. detiene le seguenti partecipazioni.

	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
1	TECHNOSTONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	01922250186	0,01151	liquidazione
2	A2E SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	02064850189	0,004	liquidazione
3	PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	0,002	mantenimento
4	A2A S.P.A.	11957540153	0,000001	mantenimento

Rappresentazione grafica



1.1 partecipazione diretta in ASM Pavia S.P.A.

Quota partecipazione quota 0,01151

La partecipazione è stata considerata indispensabile per il conseguimento delle finalità istituzionali- produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) - servizio di igiene ambientale

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
(CARTANI' Ivana Maria)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ivano Cosimo EPIFANI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo comunale online, ove resterà per 15 giorni consecutivi dal 18/01/2025

Sant'Alessio con Vialone, li 18/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ivano Cosimo EPIFANI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

☐ per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Sant'Alessio con Vialone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE